REGOLAMENTO (CE) N. 1278/97 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare [1], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione [3], stabilisce le regole per l'indicazione del tenore di grassi nei grassi da spalmare;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 577/97 ha previsto una deroga allo scopo di garantire la corretta gestione del mercato del burro; che tale disposizione facilita, in una certa misura, l'etichettatura del prodotto da parte del produttore; che è quindi appropriato applicare la stessa deroga alla margarina e alle miscele di grassi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2991/94, le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato di tale regolamento sono riservate ai prodotti in possesso dei requisiti ivi previsti; che di conseguenza, come indicato nel regolamento (CE) n. 577/97, è possibile continuare ad utilizzare marchi contenenti tali denominazioni soltanto per i prodotti rispondenti a tali criteri; che inoltre, in virtù del regolamento (CEE) n. 1898/87, l'uso della denominazione di vendita «burro» è riservata esclusivamente ai prodotti a base di latte;

considerando che, al momento dell'adesione dei tre nuovi Stati membri il 1° gennaio 1995, nei regolamenti (CEE) n. 1898/87 e (CE) n. 2991/94 non è stato previsto un periodo transitorio per l'uso di marchi per prodotti non rispondenti ai suddetti criteri e contenenti la denominazione di vendita riservata «burro»; che tale situazione pregiudica gli interessi dei titolari dei suddetti marchi registrati, dato il notevole impegno economico necessario per l'adattamento; che è quindi opportuno prevedere fin d'ora un periodo transitorio per permettere loro di adattarsi alla nuova situazione; che tale periodo può essere concesso esclusivamente per i marchi registrati contenenti la denominazione di vendita «burro»;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dai rispettivi presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, i termini «per i prodotti di cui all'allegato, casella A, punto 1» sono sostituiti dai termini «per i prodotti di cui all'allegato, casella A, punto 1, casella B, punto 1 e casella C, punto 1».

2) È aggiunto il seguente articolo 5 bis:

«*Articolo 5 bis*

Per un periodo transitorio di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1995 possono continuare ad essere utilizzati i marchi che siano stati registrati in Austria, in Finlandia e in Svezia anteriormente alla stessa data e che utilizzano la denominazione di vendita "burro" indicata nella casella A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 per prodotti non conformi a tale disposizione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.
[3] GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione